



## CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

### CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno duemilaventuno, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, nella sede del Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_,

tra

il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_ (cod. fisc. \_\_\_\_\_), con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, in persona del \_\_\_\_\_, (che nel prosieguo per brevità sarà denominato "Consorzio"),

ed

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, (che nel prosieguo, per brevità, verrà denominato "Lavoratore")

### PREMESSO

- che in virtù di quanto previsto dall'art. 61, della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021, rubricato: "*Interventi in favore del personale dei consorzi di bonifica*", i Consorzi, al fine di garantire la funzionalità delle attività istituzionali, sono stati autorizzati a procedere all'assunzione a tempo indeterminato, nei limiti del 50% dei posti disponibili e previo espletamento di procedure concorsuali riservate, dei soggetti che abbiano prestato servizio in favore dei Consorzi medesimi, con contratti a termine, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 76/1995 e ss.mm.ii. o del D.Lgs. n. 368/2001 e ss.mm.ii, per un periodo di 36 mesi;
- che le suddette procedure concorsuali riservate sono state indette con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 07.10.2021 e che, con successiva Deliberazione commissariale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono state approvate le relative graduatorie definitive ed è stata disposta l'assunzione dei candidati collocatisi in posizione utile nelle graduatorie medesime;
- che la sopra citata Deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.21 L.R. n.45/1995 come modificato ed integrato dall'art.6, comma 7, della L.R. n.8/2017;
- che è, pertanto, necessario provvedere alle assunzioni come sopra deliberate;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

### **Art. 1 – Costituzione del rapporto di lavoro**

1. Con il presente atto, redatto in duplice originale, il Consorzio di Bonifica \_\_\_\_\_ assume il sig. \_\_\_\_\_, quale dipendente di ruolo a tempo pieno ed indeterminato a decorrere dal \_\_\_\_\_ ed alle condizioni specificate nei successivi articoli.
2. Ai sensi dell'art.61, co.2, della L.R. n.9/2021, l'assunzione è subordinata alla rinuncia da parte del Lavoratore a proseguire o ad intraprendere qualsivoglia contenzioso per la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In tal senso il Lavoratore renderà all'atto della sottoscrizione del presente contratto apposita dichiarazione per iscritto. L'avvio di un contenzioso avente la suddetta finalità o, comunque, diretto a conseguire benefici ricollegabili alla finalità medesima, determinerà l'immediata risoluzione, senza obbligo di preavviso, del presente contratto.
3. E' in ogni caso condizione risolutiva del presente contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

### **Art. 2 – Mansioni ed inquadramento**

1. Il Lavoratore è assunto con il profilo professionale di \_\_\_\_\_, Area \_\_\_\_\_ Parametro \_\_\_\_\_, con le relative mansioni così come esemplificate dall'art 2 del vigente CCNL per i Dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento fondiario stipulato in data 12 ottobre 2020 e per lo svolgimento delle quali è stata previamente accertata l'idoneità fisica ai sensi di quanto prescritto dall'art. 37, lett. d) dello stesso C.C.N.L.
2. Le eventuali variazioni ai profili professionali all'interno dell'Area di appartenenza e le eventuali modificazioni all'iniziale assegnazione del posto di lavoro saranno adottate ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti al tempo delle suddette variazioni e modificazioni.

### **Art. 3 – Disciplina del rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme contenute nel Titolo III del vigente C.C.N.L. per i dipendenti dai consorzi di bonifica, stipulato in data 12 ottobre 2020.
2. Il Lavoratore ha l'obbligo di:
  - a)- esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti e delle norme in uso presso il Consorzio;
  - b)- dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio; non svolgere comunque attività che risultino incompatibili con l'impiego consortile;
  - c)- svolgere le proprie mansioni con assidue diligenza ed attività, tenere il segreto d'ufficio, non trarre, in alcun modo, benefici dallo svolgimento delle mansioni attribuite, usare con la dovuta cura eventuale oggetti e strumenti o macchine loro affidati;





d)- giustificare le assenze entro il giorno successivo, salvo comprovato motivo di impedimento, osservando le prescrizioni del C.C.N.L.;

e)- risiedere nella località ove trovasi l'ufficio, lo stabilimento o l'impianto presso il quale presta servizio, sempreché tale obbligo discenda dall'effettiva esigenza di garantire il regolare ed il pieno assolvimento delle mansioni allo stesso affidate.

#### **Art. 4 – Orario di lavoro**

1. L'orario ordinario, contrattuale di lavoro è fissato in \_\_\_\_\_ ore settimanali, con le prescrizioni, i limiti e le deroghe previste dalla vigente normativa contrattuale.

#### **Art. 5 – Ferie, permessi, congedi.**

1. Il Lavoratore ha diritto al godimento delle ferie, permessi, congedi e festività nei limiti e con le modalità contemplate nel vigente C.C.N.L.

#### **Art. 6 – Retribuzione**

1. La retribuzione mensile è quella prevista dal vigente C.C.N.L.. Essa è pagata in via posticipata ed è costituita dal minimo di stipendio base e dagli aumenti periodici contrattualmente previsti.
2. I minimi di stipendio base sono fissati nelle tabelle di cui all'Allegato A) del C.C.N.L.. Gli aumenti periodici di anzianità dall'art. 71 del medesimo C.C.N.L.
3. La retribuzione iniziale del Lavoratore, sulla quale verranno operate le trattenute di legge e di contratto, sarà di € \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) su base mensile.
4. Per ogni anno solare di servizio spettano al Lavoratore quattordici mensilità di retribuzione ex art. 75 del vigente C.C.N.L.
5. La retribuzione verrà corrisposta al Lavoratore unitamente al prospetto paga nel quale saranno specificati l'importo lordo della retribuzione mensile distinta nei suoi elementi costitutivi, il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo lordo dell'eventuale lavoro straordinario e le ritenute previdenziali e fiscali.

#### **Art. 7 – Sede abituale di lavoro**

1. La sede di destinazione iniziale dell'attività lavorativa è individuata presso la sede del Consorzio, in \_\_\_\_\_.

#### **Art. 8 – Sanzioni disciplinari**

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel CCNL e nel contratto individuale di lavoro potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari secondo la gravità delle infrazioni ed in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale vigente in materia.

#### **Art. 9 – Sicurezza**

1. Il Consorzio dichiara di applicare tutte le norme in vigore in materia di sicurezza sul lavoro e in particolare sulla disciplina di cui al d.lgs. TU sicurezza e ss.mm.ii. Il Lavoratore si impegna



ad uniformarsi alle relative prescrizioni e a rendere note eventuali situazioni anormali che dovesse riscontrare in occasione dell'esercizio dell'attività lavorativa.

#### **Art. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro**

1. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa del Lavoratore, questi rispetterà il preavviso previsto dal C.C.N.L. durante il quale il rapporto di lavoro resterà in vigore ed in mancanza del quale dovrà essere corrisposta un'indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.
2. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa su iniziativa del Consorzio, esso provvederà a fornire il preavviso previsto dal C.C.N.L., durante il quale il rapporto di lavoro resta in vigore e in mancanza del quale dovrà essere corrisposta una indennità di mancato preavviso pari alle mensilità previste.

#### **Art. 11 – Limiti di età**

1. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale il Lavoratore, secondo le norme vigenti, raggiunge l'età per il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo rimanendo un diverso trattamento in applicazione di disposizioni speciali legislativamente previste.

#### **Art. 12 – Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto verranno applicate le norme e le condizioni nel codice civile, nelle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa in quanto applicabili, nonché nel CCNL per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario tempo per tempo vigente.

#### **Art.13 – Tutela dei dati personali**

1. Si garantisce al prestatore di lavoro, che acconsente, che il trattamento dei propri dati personali derivanti dal rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del Regolamento Unione Europea n. 2016/679.

#### **Art.14 – Disposizioni finali**

1. Il Lavoratore, a pena di decadenza, sarà tenuto a presentare, entro il termine di dieci giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego.
2. Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o contributivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge. Viene redatto in carta semplice su \_\_\_\_\_ pagine in duplice originale, di cui uno viene consegnato al prestatore di lavoro ed uno conservato agli atti del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto

**Per IL CONSORZIO DI BONIFICA** \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

**IL LAVORATORE**

( \_\_\_\_\_ )

